



CITTA' DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 3.9.2014
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.7.2015
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29.4.2016
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 19.3.2018
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2019
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29.07.2020
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2021
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.06.2021
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.06.2022
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2023

Sommario

TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	5
Art. 4 - Soggetto attivo.....	5
TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	6
Art. 5 - Costo di gestione	6
Art. 6 – Determinazione delle tariffe del tributo.....	6
Art. 7 - Determinazione della tariffa.....	6
Art. 8 – Composizione della tariffa.....	7
Art. 9 – Tributo ambientale a favore dell’Amministrazione Provinciale.....	7
Art. 10 – Istituzioni scolastiche	8
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	8
Art. 11 - Presupposto per l’applicazione del tributo	8
Art. 12 – Soggetti passivi.....	8
Art. 13 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza.....	9
Art. 14 – Superficie soggetta al tributo	9
Art. 15 – Locali ed aree non soggette al tributo.....	9
Art. 16 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali	10
Art. 17 – Agriturismi.....	11
TITOLO IV – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ.....	11
Art. 18 – Categorie di utenza	11
Art. 19 – Tariffa per le utenze domestiche.....	12
Art. 20 – Occupanti per le utenze domestiche	12
Art. 21 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive.....	13
Art. 22 - Tariffa per le utenze non domestiche	13
Art. 23 – Classificazione delle utenze non domestiche	13
TITOLO V – RIDUZIONI TARIFFARIE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	13
Art. 24 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio.....	13
Art. 25 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche	14
Art. 25 bis - Riduzione per compostaggio aerobico.....	14
Art. 26 –Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche.....	14
Art. 26bis – Agevolazioni per avvio al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche.....	16
Art. 27 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell’immobile	18
Art. 28 – Altre Agevolazioni	18
Art. 29 – Esenzioni dal tributo per ricovero di persone bisognose	18
Art. 30 - Periodo di applicabilità di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni	18
Art. 31 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	19
TITOLO VI – DICHIARAZIONE DEL TRIBUTO	19
Art. 32 - Obbligo di dichiarazione	19

Art. 33 – Presentazione e contenuto della dichiarazione	19
TITOLO VII – TRIBUTO PER LOCALI OD AREE PUBBLICHE.....	20
Art. 34 – Tributo giornaliero.....	21
TITOLO VIII – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO.....	21
Art. 35 – Riscossione del tributo.....	21
Art. 36 – Pagamento del tributo.....	22
Art. 37 – Importi minimi: rinvio.....	22
Art. 38 – Rateizzazione del pagamento	22
TITOLO IX – INTERPELLO E RAVVEDIMENTO.....	23
Art. 39 – Interpello del contribuente: rinvio	23
Art. 40 – Ravvedimento.....	23
TITOLO X – POTERI DI CONTROLLO, ACCERTAMENTI E SANZIONI – RIMBORSI	23
Art. 41 – Poteri del Comune	23
Art. 42 – Accertamenti.....	24
Art. 43 – Sanzioni ed interessi	24
Art. 44 – Spese di notificazione: rinvio	24
Art. 45 – Accertamento con adesione: rinvio	24
Art. 46 – Autotutela: rinvio.....	24
Art. 47 – Rimborsi – Compensazione.....	25
Art. 47 bis – Sgravi.....	25
Art. 48 – Riscossione coattiva	25
Art. 49 – Contenzioso tributario	25
TITOLO XI – NORME DI RINVIO E TRANSITORIE.....	25
Art. 50 – Disposizioni per la prima applicazione del tributo	25
Art. 51 – Norma di rinvio	26
Art. 52 – Entrata in vigore	26
ALLEGATO A – (Allegato L-QUINQUIES alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152).....	27
ALLEGATO B - (Allegato L-QUATER alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)	28
ALLEGATO C - Elenco categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.....	29

TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata (ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili);
 - b) i rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze non domestiche specificamente individuate nell'allegato L-quinquies della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (riportato all'allegato A del presente regolamento), che siano simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del medesimo decreto (riportato all'allegato B del presente regolamento);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole, agro-industriali e dalla silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - e) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - f) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra

- individuati;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - i) i rifiuti derivanti dalla pesca;
 - j) i veicoli fuori uso.

Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - d-bis) sostanze destinate ad essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera g) del regolamento CE n. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Art. 5 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle delibere n. 443/2019, n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 redatto secondo quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti di cui alle deliberazioni dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità.

Art. 6 - Determinazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe del tributo sono determinate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n° 158.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dall'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito dalla Legge 25/2022, in conformità al piano economico finanziario di cui all'art. 5.

Art. 7 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data fissata dall'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito dalla Legge 25/2022.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 8 – Composizione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13.1.2003 n° 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche).
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività come previsto dal DPR 158/99 alle quali si ascrivono le attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato C al presente regolamento a titolo esemplificativo e non esaustivo.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019, n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019, n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - 1) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - 2) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - 3) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - 4) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 9 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, secondo quanto previsto dal comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013.
2. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19, ovvero il diverso compenso concordato con l'Amministrazione Provinciale.

Art. 10 – Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020 e 2/DRIF/2021, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 11 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le loro pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso, salve le ipotesi previste dal successivo articolo 24, non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 12 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici.
2. I possessori, gli occupanti o i detentori di tali locali od aree scoperte sono obbligati al pagamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzazione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di contratti di locazione transitoria stipulati ai sensi della L 431/1998, aventi durata non superiore ad un anno, può essere considerato responsabile del versamento del tributo il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, purché presenti la dichiarazione prevista dal successivo art. 33, con indicazione degli estremi del contratto di locazione e delle generalità degli occupanti.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 13 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n° 158.
3. L'obbligazione di pagamento del tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il termine indicato nell'art. 33 comma 1.
4. Le variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 33; in caso di mancata dichiarazione le variazioni hanno effetto dal giorno del loro verificarsi purché debitamente documentate.

Art. 14 – Superficie soggetta al tributo

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della L. 147/2013. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.
3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina o, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq per ogni colonnina di erogazione.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Art. 15 – Locali ed aree non soggette al tributo

1. Sono oggettivamente esclusi dal tributo i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici; tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:
 - a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;
 - b) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infissi stabilmente al suolo;
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete idrica e elettrica;
 - d) i locali diversi dalle civili abitazioni, privi di titolo autorizzativo o equipollente di attività d'impresa, sempreché non utilizzati per usi diversi;
 - e) le cantine, le soffitte e i sottotetti o parti di essi di altezza inferiore a mt. 1,5
 - f) la parte di superficie coperta o scoperta delle palestre e degli impianti sportivi in genere riservata di norma ai soli praticanti;
 - g) i fabbricati in stato di inagibilità, purché tale circostanza risulti da idonea documentazione;
 - h) i locali e le aree non utilizzabili e di fatto non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o presentate D.I.A. , S.C.I.A., C.I.L.A., C.I.L. per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia

- residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove ha la temporanea dimora;
- i) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso;
 - j) i locali destinati al culto, compresi quelli strettamente connessi alle attività di culto;
 - k) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
 - l) le aree scoperte delle utenze non domestiche destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi, a condizione che non siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
 - m) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 16 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali - come individuati nell'art. 2 - al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che il produttore ne dimostri annualmente l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, tassabili:
 - a) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola (o delle attività connesse ex art. 2135 c.c.) e le relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni e loro pertinenze, dei locali e delle aree utilizzate per fini amministrativi, commerciali ed espositivi;
 - b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, destinate, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - c) le superfici dei locali esclusivamente adibiti all'esercizio di attività industriale, con esclusione delle superfici non direttamente destinate alla produzione, ma utilizzate per l'esercizio di attività accessorie, di natura non industriale.
3. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani (così come individuati nell'art. 2) e di rifiuti speciali (quali quelli specificati nell'art. 2, ovvero rifiuti diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater, distinti per codice EER), qualora sussista l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali, la determinazione della superficie soggetta a tributo, per le attività sotto indicate avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tributo su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali.

ATTIVITÀ	Percentuali di riduzione della superficie complessiva
lavanderie e tintorie non industriali	15%
laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	15%
officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche, officine meccaniche, distributori di carburante, gommisti	30%

Parrucchieri, barbieri, centri estetici	15%
ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	15%
laboratori di analisi mediche, studi medici e veterinari	15%
stamperie, vetrerie	15%
Lavaggio autoveicoli	15%
Falegnamerie	15%
Supermercati, ipermercati e grandi magazzini	15%
Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli	15%
Sale di cura e degenza delle strutture sanitarie diverse da quelle escluse dalla tassazione	70%

4. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma precedente, la percentuale di riduzione della superficie è pari al 10% salvo diversa comprovata situazione.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del MUD ovvero dei formulari di identificazione dei rifiuti. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Art. 17 – Agriturismi

1. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente, tassando la sola parte di essi dove si formano rifiuti urbani.
2. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarità a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.
3. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in tutto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste.
4. La superficie tassabile ai fini Tari corrisponde a quella nella quale si producono rifiuti urbani di cui all'allegato L quater del TUA per effetto di attività che, pur qualificate agricole dal legislatore italiano, sono produttive di rifiuti urbani come quelli prodotti in un agriturismo o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione.

TITOLO IV – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ

Art. 18 – Categorie di utenza

1. Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica
2. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di natura pertinenziale alle

stesse dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.

3. Le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.
4. In allegato alla lettera C sono riportate le elencazioni esemplificative e non esaustive delle categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Art. 19 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Alle pertinenze, così come definite dal precedente articolo 18, si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

Art. 20 – Occupanti per le utenze domestiche

1. I locali adibiti a civile abitazione e le loro pertinenze, come definite nell'art. 18, sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158.
2. L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio per le utenze domestiche dichiarate da soggetti ivi residenti, sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Campobasso.
3. Devono comunque essere dichiarate, e concorrono alla determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, le persone che, pur non facendone parte, dimorino presso l'utenza per almeno sei mesi, anche non continuativi, nell'anno solare ovvero che facciano parte di altri nuclei familiari aventi residenza nello stesso immobile.
4. In deroga al criterio indicato nel comma 2 non si conteggiano:
 - a) i componenti del nucleo familiare ricoverati per almeno sei mesi, anche non continuativi, nell'anno solare presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, purché l'assenza sia adeguatamente documentata e purché residui almeno un occupante dell'immobile;
 - b) i componenti del nucleo familiare che per almeno sei mesi, anche non continuativi, nell'anno solare, dimorino all'estero o al di fuori del territorio regionale per svolgimento di attività di studio o di lavoro, previa presentazione di adeguata documentazione che dimostri l'effettiva assenza dall'immobile di residenza (autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/200 che attesti l'esistenza di un contratto di locazione o di comodato registrato ovvero l'iscrizione ai fini tari in altro comune fuori dal territorio regionale senza riduzioni per uso stagionale o discontinuo dell'immobile, ovvero altra documentazione probante l'assenza).
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 30 giugno dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze aventi decorrenza successiva al 30 giugno dell'anno d'imposta, alla data di apertura. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
6. Nel caso di utenze domestiche dichiarate da soggetti non residenti di cui all'art. 21 comma 3 il numero degli occupanti non è rilevabile d'ufficio e deve risultare dalla dichiarazione presentata dal soggetto passivo. In difetto si assume in via presuntiva il numero di tre occupanti.
7. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 21 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive.

1. Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune o in diverso comune o all'estero si considerano come utenze non stabilmente attive ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27.4.1999 n° 158.
2. Nel caso di utenze di cui al comma precedente dichiarate da soggetti aventi residenza anagrafica in altro indirizzo del Comune, l'individuazione del numero degli occupanti è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Campobasso relative al nucleo familiare del soggetto dichiarante.
3. Nel caso di utenze di cui al comma 1 dichiarate da soggetti non aventi residenza anagrafica nel comune di Campobasso il numero occupanti è presuntivamente stabilito in numero di tre, salvo diversa dichiarazione che indichi il numero dei componenti del nucleo familiare del dichiarante nel comune di residenza.

Art. 22 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 23 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
4. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Qualora tale superficie non risulti dalla dichiarazione è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata limitatamente al 50% della superficie dei locali medesimi.
6. In tutti i casi di svolgimento di più attività in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

TITOLO V – RIDUZIONI TARIFFARIE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 24 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo.
2. Si considerano servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro 500 metri dai suddetti punti di raccolta; si considerano comunque servite le utenze interessate dalla raccolta domiciliare.
3. Nelle zone non servite, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta il tributo è dovuto, in relazione alla distanza dal più vicino centro di raccolta:
 - nella misura del 40% della tariffa se la distanza non supera i 500 metri;
 - nella misura del 35% della tariffa se la distanza supera i 500 metri e non supera i 1000 metri;
 - nella misura del 30% della tariffa se la distanza supera i 1000 metri.
4. La riduzione non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
5. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dallo sbocco dell'utenza sulla strada pubblica
6. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi solo qualora abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
7. L'anomalia nell'effettuazione del servizio, ricorrente nei casi di cui al comma precedente, deve essere fatta constatare dal contribuente mediante diffida scritta al Comune, che provvede ad inoltrarla al gestore del servizio comunale per le necessarie verifiche.
8. La riduzione di cui al comma 6 è applicata, qualora il gestore del servizio comunichi al Comune la sussistenza dell'anomalia del servizio fatta constatare e di non potersi porre rimedio in breve termine, a decorrere dalla data nella quale è pervenuta al Comune la diffida, con eventuale rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, e fino a quando il gestore del servizio non comunichi al Comune di avervi posto rimedio.

Art. 25 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Il Comune di Campobasso attua la previsione dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n° 158, relativa alle agevolazioni per le utenze domestiche, in occasione della determinazione annuale del tributo.
2. L'Amministrazione Comunale può stabilire incentivi e/o agevolazioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).

Art. 25 bis - Riduzione per compostaggio aerobico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 20 % della parte variabile della tariffa TARI.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di iscrizione nell'albo dei compostatori effettuata ai sensi del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 30 del 6.10.2018 e s.m.i, con effetto dalla data di iscrizione e fino alla eventuale cancellazione.

Art. 26 –Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
3. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
5. Per poter ottenere l'esclusione dalla quota variabile, le utenze non domestiche devono presentare apposita istanza, secondo le modalità indicate ai commi seguenti, che attesti l'esistenza di un contratto di conferimento dei rifiuti urbani prodotti ad un soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi, previa riconsegna al gestore pubblico dei cassonetti destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti.
6. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
7. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello messo a disposizione dall'Ente sul proprio sito istituzionale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
8. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
9. Il Comune, ricevuta la comunicazione ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
10. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo formalmente al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
11. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.
12. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'abbattimento della quota variabile dell'anno precedente, le utenze presentano apposita dichiarazione su modello messo a disposizione dall'Ente e attestante la quantità e qualità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.
A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti

avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;

- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);

E' facoltà del Comune, comunque, richiedere oltre detto termine, ai predetti soggetti, copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione integrativa.

13. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
14. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
15. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della intera quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 26bis – Agevolazioni per avvio al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche, che non optano per l'uscita dal servizio pubblico ai sensi degli articoli precedenti, di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.
3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. u) del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o operazioni di riempimento.
4. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti recuperati		Riduzione della quota variabile
Da %	A %	
10	30	10%
30,01	50	20%
Oltre 50%		30%

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione su modello messo a disposizione dall'Ente e attestante la quantità e qualità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente.

A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);

E' facoltà del Comune, comunque, richiedere oltre detto termine, ai predetti soggetti, copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
7. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
8. La quantità complessiva di rifiuti prodotti è quella risultante dalla moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo nella quale si producono i rifiuti avviati al riciclo ed il coefficiente kd di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa.
9. Limitatamente all'anno d'imposta 2022, il termine per la presentazione della richiesta di riduzione di

cui al comma 5 è prorogato al 30/04/2023 a pena di decadenza;

Art. 27 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell’immobile

1. Il tributo è ridotto nella misura del 30%, nella parte fissa e variabile, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, con indicazione della abitazione di residenza e con contestuale dichiarazione di non cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamenti del Comune.
2. Il tributo è ridotto nella misura del 30%, nella parte fissa e variabile per le abitazioni detenute da un'unica persona ricoverata presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari per almeno sei mesi, anche non continuativi, nell'anno solare, purché l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Il tributo è ridotto nella misura del 15%, nella parte fissa e variabile, per le utenze non domestiche adibite ad uso stagionale e non continuativo ma ricorrente, qualora tale uso risulti da licenza o autorizzazione rilasciata dagli organi competenti. A tal fine si intende uso stagionale quello non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
4. L'applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti richiede la presentazione di specifica, documentata richiesta da parte dell'interessato, nella forma della dichiarazione prevista dal successivo art. 33, con effetto dalla data di presentazione.
5. Il tributo è ridotto nella misura del 20%, nella parte fissa e variabile, per le utenze non domestiche che abbiano una superficie tassabile riferita alla singola ed unitaria destinazione d'uso superiore a 5000 mq.

Art. 28 – Altre Agevolazioni

1. Sulla base delle comunicazioni prodotte dal Servizio Sociale per le abitazioni e le relative pertinenze occupate da persone che abbiano stipulato i patti sociali, viene riconosciuta la riduzione della tariffa nella misura del 50% della parte fissa e variabile ovvero l'esenzione totale.
2. L'agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Il Consiglio può in ogni caso disporre, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L.147/2013, ulteriori riduzioni di natura "eccezionale" ed "episodica" con proprio atto deliberativo adottato nei termini di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente.

Art. 29 – Esenzioni dal tributo per ricovero di persone bisognose

1. Sono esentati dal pagamento del tributo i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti, enti, associazioni riconosciuti come ONLUS e gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS. L'esenzione è riconosciuta a condizione che l'attività di ricovero di persone bisognose sia l'attività principale dell'Ente così come risultante dallo Statuto. L'esenzione è richiesta con specifica dichiarazione dalla quale emerga la destinazione dei locali, la natura dell'Ente dichiarante, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Alla dichiarazione va allegata copia dello Statuto. Non sono soggetti ad esenzione i locali accessori a quelli destinati specificamente al ricovero di persone bisognose.
2. Le esenzioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione tessa.

Art. 30 - Periodo di applicabilità di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

1. Le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni previste negli articoli precedenti si applicano a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per poterne usufruire, purché debitamente dichiarate e documentate entro i termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e limitatamente al periodo in cui sussistono le condizioni stesse.

Art. 31 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse si cumulano.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 32 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti;
 - dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - dal proprietario o dal titolare di diritto reale nel caso previsto dall'art. 12 comma 4;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà: la dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 33 – Presentazione e contenuto della dichiarazione

1. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dalla stessa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette. La dichiarazione TARI equivale alla richiesta di attivazione/variazione/cessazione del servizio di smaltimento integrato dei rifiuti così come disciplinato dalla Carta del servizio integrato dei rifiuti adottata ai sensi della Deliberazione ARERA 15/2022.
2. La dichiarazione può essere consegnata preferibilmente con modalità telematiche, come definite dall'art. 30 del vigente regolamento delle Entrate, ovvero direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo ~~fax~~, posta elettronica certificata (PEC) allegando documento di identità; la denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune o da parte di soggetto delegato da quest'ultimo, nel caso di consegna diretta, ovvero alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.
3. In caso di invio per posta elettronica certificata la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail come individuata nella ricevuta di avvenuta consegna;
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita

dichiarazione di variazione entro il termine indicato al comma 1; non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Campobasso.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i almeno seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica;
- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero generalità e codice fiscale degli occupanti;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. Nei casi di variazione o cessazione di utenze occorre indicare anche il codice utente e il codice utenza reperibile sugli avvisi di pagamento. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. Le variazioni in diminuzione del tributo per effetto di agevolazioni hanno decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro il termine indicato al comma 1; in mancanza, esse decorrono dal 1° gennaio dell'anno per il quale non sono scaduti i termini per presentare la dichiarazione. Restano salve le discipline specifiche previste da norma e da altre sezioni del presente regolamento ed i relativi termini ove diversi da quello indicato sopra.
8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro il termine indicato al comma 1, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio, fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini prescritti con contestuale iscrizione dell'eventuale nuovo occupante.
11. In mancanza della dichiarazione si procederà alla cancellazione d'ufficio del deceduto ed alla iscrizione d'ufficio a carico dei soggetti individuati nel comma precedente, con contestuale applicazione delle sanzioni per omessa denuncia.

TITOLO VII – TRIBUTO PER LOCALI OD AREE PUBBLICHE

Art. 34 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo è dovuto, ai sensi del comma 662 dell'art. 1 della L. 147/2013, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi, anche non continuativi, inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata dell'importo percentuale del cinquanta per cento (50%).
3. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
4. Qualora nella classificazione contenuta nel presente regolamento manchi la corrispondente voce d'uso, si applica la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 837 e ss. della L. 160/2019, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sostituirà, dal momento della sua entrata in vigore, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 147/2013.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al pagamento integrale ovvero della prima rata del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. In caso di occupazione abusiva la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
8. La tassa giornaliera viene corrisposta esclusivamente per il servizio di asporto e smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea, fermi restando gli eventuali oneri previsti per manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento del servizio di smaltimento rifiuti.
9. Per le occupazioni effettuate fino alla data di approvazione delle tariffe, il pagamento è effettuato in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno precedente, salvo conguaglio da effettuare entro trenta giorni dalla notifica della richiesta di pagamento.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

TITOLO VIII – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

Art. 35 – Riscossione del tributo

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni ed agli accertamenti divenuti definitivi inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, un avviso di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
2. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n° 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente).
3. Nel caso in cui l'avviso di pagamento sia stato inviato per posta semplice, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate è notificata, anche a mezzo raccomandata A.R., intimazione mediante sollecito di pagamento in una o più rate aventi scadenza almeno 60 giorni dall'emissione dell'atto.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento o nel sollecito notificati, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente o tardivo pagamento, con applicazione di sanzioni, interessi ed accessori previsti per legge.

5. L'avviso di accertamento indica le somme da versare entro sessanta giorni dalla data di notifica, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 36 – Pagamento del tributo

1. Il pagamento del tributo a regime per l'anno di riferimento è effettuato in tre rate, due delle quali in acconto e la terza a conguaglio con scadenza dopo il 1° dicembre e comunque nei termini di approvazione del rendiconto relativo all'anno di riferimento. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sul sito del MEF entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
2. Il versamento del tributo è effettuato tramite modello di pagamento unificato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9.7.1997, n° 241, ovvero tramite il bollettino di conto corrente postale approvato con Decreto Interministeriale del 14 maggio 2013 ovvero tramite PagoPA.
3. Nel caso di ricezione degli avvisi di pagamento, anche a mezzo raccomandata AR, oltre i termini di scadenza, il pagamento può essere effettuato entro i dieci giorni successivi alla ricezione. Il termine di scadenza per il pagamento è comunque fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
4. Per l'anno 2015, il versamento del tributo è effettuato in tre rate di pari importo avente scadenza rispettivamente 30 settembre, 30 ottobre e 30 novembre 2015.
5. Le scadenze di versamento e la misura dell'acconto sono fissate annualmente con provvedimento della Giunta comunale, fermo restando quanto stabilito al comma 1.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di iscrizione ai fini Tari sia presentata entro i termini previsti dalla norma ma successivamente all'emissione della lista di carico annuale di cui al primo comma, il pagamento del tributo avverrà, mediante lista di carico suppletiva, in tre rate aventi ultima scadenza non oltre il termine di approvazione del rendiconto relativo all'anno nel quale viene prodotta la dichiarazione.
7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, secondo quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della legge n° 296/2006.

Art. 37 – Importi minimi: rinvio

1. Ai fini della individuazione degli importi minimi di pagamento e rimborso, accertamento, riscossione coattiva, si applicano i criteri stabiliti dal vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 10 del 4.2.1999 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'importo di cui al comma precedente, fino a concorrenza del quale non si è tenuti al pagamento, si individua in riferimento alla somma complessivamente dovuta per l'anno di imposizione e non a quella della singola rata.

Art. 38 – Rateizzazione del pagamento

1. Ai fini della rateizzazione del pagamento di solleciti, ingiunzioni ed accertamenti si applicano le disposizioni previste dal vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 10 del 4.2.1999 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per la rateazione degli avvisi bonari valgono le seguenti regole:
è concessa ad istanza di parte la possibilità di ulteriore rateizzazione di avvisi bonari di pagamento:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio

- economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato con l'avviso bonario del quale si chiede la maggiore rateazione superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni. Ai fini del calcolo della percentuale di cui alla presente lettera occorre far riferimento al dovuto annuo per ciascuna delle annualità considerate.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, il numero massimo di rate concedibili non può superare tre e la scadenza delle stesse è mensile a partire dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di richiesta. E' fatta salva la possibilità di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto con deliberazione della Giunta Comunale.
 4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere perentoriamente presentata entro la scadenza del termine di pagamento della rata unica riportato nel documento di riscossione.
 5. Alla rateazione, disposta con piano di ammortamento alla francese, si applicano gli interessi in misura legale pro-tempore vigenti e comunque non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

TITOLO IX - INTERPELLO E RAVVEDIMENTO

Art. 39 - Interpello del contribuente: rinvio

1. Si applica al tributo l'interpello del contribuente, così come disciplinato dal vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 4.2.1999 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 40 - Ravvedimento

1. Si applica al tributo l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, comprese le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471.
2. Le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, si applicano solo nei casi ed entro i termini ivi previsti.

TITOLO X - POTERI DI CONTROLLO, ACCERTAMENTI E SANZIONI - RIMBORSI

Art. 41 - Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni ai sensi dell'art. 1 c. 693 della L. 147/2013.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o

iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.3.1998 n° 138.

Art. 42 – Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti. Tale attività di controllo è svolta secondo le norme vigenti in materia, costituite in particolare dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 27.12.2006 n° 296 e dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della legge 30.12.2019 n. 160.

Art. 43 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 c. 696 della L. 147/2013, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 c. 697 della L. 147/2013, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 del precedente art. 41, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500, ai sensi dell'art. 1 c. 698 della L. 147/2013.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dal regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 4.2.1999 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri ivi indicati.

Art. 44 – Spese di notificazione: rinvio

1. Si applicano al tributo le disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notificazione previste dalle disposizioni in vigore al momento della spedizione.

Art. 45 – Accertamento con adesione: rinvio

1. Si applica al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 15 del 22.2.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 46 – Autotutela: rinvio

1. Si applica al tributo l'istituto dell'autotutela, così come disciplinato dal vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 10 del 4.2.1999 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 47 – Rimborsi – Compensazione

1. Il rimborso delle somme non dovute deve essere richiesto dal contribuente preferibilmente con modalità telematiche, come definite dall'art. 30 del vigente regolamento delle Entrate, ovvero direttamente o tramite invio per raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata PEC, entro il termine di 5 anni dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato ovvero dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale quello in cui è intervenuta una decisione definitiva a seguito di procedimento contenzioso.
2. Il Comune, effettuati i dovuti controlli, entro 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso (per la raccomandata A/R fa fede il timbro postale), in caso di accertamento positivo, emette il provvedimento di rimborso e lo comunica al richiedente tramite invio per raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, in caso contrario comunica, sempre tramite invio per raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata PEC, la mancata titolarità della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita dal regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 10 del 4.2.1999 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 47 bis – Sgravi

1. Lo sgravio delle somme non dovute a seguito di avviso di pagamento deve essere richiesto dal contribuente, preferibilmente con modalità telematiche, come definite dall'art. 30 del vigente regolamento delle Entrate, ovvero direttamente o tramite invio per raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata PEC, entro il termine previsto dall'art. 33 per la presentazione della dichiarazione di variazione, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo sarebbe dovuto nel caso in cui le variazioni dipendano dalla mancanza in tutto o in parte del presupposto impositivo.
2. Il tributo rideterminato a seguito di sgravio parziale deve essere riscosso con la rata a conguaglio se il provvedimento di sgravio è emesso prima della scadenza di quest'ultima, ovvero in unica soluzione se successivo.

Art. 48 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 49 – Contenzioso tributario

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO XI – NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

Art. 50 – Disposizioni per la prima applicazione del tributo

1. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni/denunce prodotte in precedenza ai fini dei previgenti prelievi (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della Tari. Tali elementi saranno ottenuti

ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

2. In sede di prima applicazione del tributo, le utenze non domestiche sono classificate secondo la categoria tariffaria in cui erano collocate ai fini della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo i dati in possesso dell'ente gestore.

Art. 51 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 1 commi 639-705 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificata dal D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014

Art. 52 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A – (Allegato L-QUINQUIES alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano ricomprese nel punto a cui sono analoghe.

ALLEGATO B - (Allegato L-QUATER alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Categoria non domestica 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Categoria non domestica 2 - Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Categoria non domestica 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Categoria non domestica 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Categoria non domestica 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Categoria non domestica 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Categoria non domestica 7 - Alberghi con ristorante

Alberghi con ristorante
Sale convegni, Banqueting e Catering

Categoria non domestica 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso

Categoria non domestica 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Categoria non domestica 10 - Ospedali

Ospedali

Categoria non domestica 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private
Agenzia di pompe funebri (se prevale l'attività di ufficio rispetto alla sala mostra)

Categoria non domestica 12 - Banche ed istituti di credito

Istituti bancari di credito

Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati

Categoria non domestica 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella Categoria non domestica e similari

Categoria non domestica 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella Categoria non domestica e similari

Categoria non domestica 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti

Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella Categoria non domestica e similari

Categoria non domestica 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

Categoria non domestica 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Categoria non domestica 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Aree scoperte in uso
Muratori

Categoria non domestica 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Categoria non domestica 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Categoria non domestica 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Categoria non domestica 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Categoria non domestica 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari
Refettori in genere

Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie

Categoria non domestica 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie
Pasticcerie

Categoria non domestica 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Categoria non domestica 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Categoria non domestica 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Locali vendita serre

Categoria non domestica 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Categoria non domestica 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari

Categoria non domestica 30 - Discoteche, night club

Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano ricomprese nel punto a cui sono analoghe.